

Bruxelles, 4 giugno 2019
(OR. en)

9352/03
DCL 1

RECH 89
ASIE 19

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 9352/03 RESTREINT UE

data: 15 maggio 2003

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un
accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea
e il Giappone

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il [...].

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 maggio 2003 (27.05)
(OR. EN)**

9352/03

RESTREINT UE

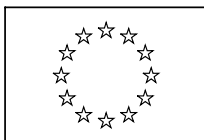
**RECH 89
ASIE 19**

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente:	per il Segretario Generale della Commissione europea, signora Patricia BUGNOT, direttore
Data di ricezione:	14 maggio 2003
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Giappone

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione SEC(2003) 540 defin..

All.: SEC(2003) 540 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.05.2003
SEC(2003)540 definitivo

RESTREINT UE

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica
e tecnologica tra la Comunità europea e il Giappone**

(presentata dalla Commissione)

DECLASSIFIED

A. RELAZIONE

1. La Comunità coopera da numerosi anni con il Giappone in diversi settori scientifici e tecnologici. Col passare degli anni, quindi, la cooperazione scientifica con questo paese si è intensificata e diversificata (anche per quanto riguarda la mobilità dei ricercatori) in settori quali l'ambiente, il cambiamento climatico, i rischi sismici, l'energia nucleare, la fusione termonucleare (ITER), le tecnologie dell'informazione, la partecipazione del Giappone al Centro internazionale della scienza e della tecnologia di Mosca e all'IMS (cooperazione multilaterale riguardante i sistemi di fabbricazione intelligenti), ecc.
2. Nel gennaio 2002, il Giappone aveva consultato la Commissione circa l'opportunità di negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica per completare e rafforzare la cooperazione già esistente e, a seguito della decisione adottata nel dicembre 2001 in occasione del vertice UE-Giappone, avviare un piano d'azione per la cooperazione UE-Giappone denominato "Determinare il nostro avvenire comune". Il commissario Busquin e il ministro delle Scienze giapponese Toyama avevano deciso di procedere a colloqui informali, svoltisi dal 20 al 22 giugno 2002, da cui è risultato che sussistevano le condizioni necessarie per negoziare l'accordo in questione. Il 2 luglio 2002, l'ambasciata del Giappone presso l'Unione europea ha informato i servizi della Commissione che il suo paese desiderava avviare negoziati per un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica; la richiesta è stata poi ripresentata l'8 luglio 2002 in occasione del vertice UE-Giappone e inclusa nel comunicato stampa congiunto.
3. I vari contatti esplorativi hanno confermato che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica con il Giappone sarebbe vantaggioso per entrambe le parti in una serie di settori di ricerca, tra cui:
 - scienze e biotecnologie (biomedicina, biodiversità, bioinformatica, medicinali);
 - sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, energie rinnovabili;
 - spazio; osservazione della Terra; controllo e gestione delle risorse naturali, sonografia ecc.;
 - tecnologie industriali e dei materiali (in relazione all'ambiente, all'utilizzazione dei materiali, all'energia e allo sviluppo sostenibile);
 - tecnologie della società dell'informazione e telecomunicazioni.

Intensificando la cooperazione con il Giappone in materia di scienza e tecnologia, inoltre, si contribuirà direttamente a rinsaldare le relazioni tra le due parti, procurando notevoli vantaggi agli operatori europei e migliorando la posizione della Comunità in Giappone e, di conseguenza, nella regione asiatica.

In conclusione, sarebbe effettivamente nell'interesse della Comunità rispondere favorevolmente alla richiesta del Giappone; un accordo di

cooperazione scientifica e tecnologica, concluso a norma dell'articolo 170 del trattato CE, rappresenterebbe lo strumento adeguato per rafforzare le nostre relazioni con questo paese nei settori suddetti.

B. RACCOMANDAZIONE

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati con il Giappone per un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica riguardante le attività dei programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
- poiché, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, la Commissione condurrà questi negoziati a nome della Comunità europea, il Consiglio designi un comitato speciale per assisterla in questo compito e
- il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate.

DECLASSIFIED

ALLEGATO
PROGETTO DI DIRETTIVE DI NEGOZIATO
concernenti un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
con il Giappone

1. Oggetto

Scopo dei negoziati è la conclusione di un accordo, ai sensi dell'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. L'accordo mira ad instaurare una cooperazione riguardante le attività dei programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, in appresso denominati "programma quadro". Oltre a comportare vantaggi per entrambe le parti, tale cooperazione darà luogo ad azioni indirette di cooperazione destinate, in particolare, ai paesi in via di sviluppo.

2. Informazione del Consiglio

La Commissione informerà il Consiglio dell'esito dei negoziati e, se necessario, degli eventuali problemi incontrati.

3. Principi di base

Le cooperazioni avviate in virtù dell'accordo dovranno essere realizzate garantendo un accesso reciproco dei soggetti giuridici di ricerca delle due parti alle rispettive attività di ricerca e sviluppo, nonché una tutela adeguata della proprietà intellettuale ed industriale, con vantaggi reciproci per le parti.

4. Ambito della cooperazione

La cooperazione instaurata dal presente accordo verte sulle attività del programma quadro alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alle regole sulla diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea.

5. Forme e modalità della cooperazione

La cooperazione assumerà le forme seguenti:

- partecipazione a pieno titolo in virtù dell'accordo di soggetti giuridici giapponesi competenti in materia di ricerca² ad azioni indirette di ricerca previste dal programma quadro di RST non nucleare della Comunità e partecipazione reciproca di soggetti giuridici di ricerca¹ della Comunità europea a progetti giapponesi in settori di ricerca simili. La partecipazione di soggetti giuridici giapponesi ad azioni

2 che corrispondono attualmente alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.12.2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).

indirette di ricerca comunitarie sarà soggetta alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ed alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro; le attività congiunte di ricerca e sviluppo tecnologico realizzate da soggetti europei e giapponesi potranno essere inserite nell'accordo solo previo assenso di entrambe le Parti;

- visite e scambi di scienziati;
- partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop.

6. Durata

L'accordo sarà concluso per un periodo iniziale di cinque anni e potrà essere rinnovato di concerto tra le due parti dopo una valutazione effettuata nell'ultimo anno di ciascuno dei periodi successivi. Ciascuna parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi.

7. Diffusione e uso delle informazioni

La partecipazione dei soggetti giuridici giapponesi alle azioni indirette di RST comunitarie e la diffusione/valorizzazione dei risultati e dei diritti di proprietà intellettuale saranno soggette alle norme applicabili ai programmi di ricerca comunitari stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato nonché, se del caso, ai principi direttivi che disciplinano la concessione dei diritti di proprietà intellettuale applicabili agli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica conclusi con i paesi terzi, enunciati nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione del 26 giugno 1992.

I soggetti giuridici comunitari che partecipano, nel quadro del presente accordo, ad attività di ricerca giapponesi godranno, *mutatis mutandis*, degli stessi diritti e obblighi dei soggetti giapponesi per le attività considerate.

8. Finanziamento

Alla partecipazione degli organismi di ricerca giapponesi alle azioni comunitarie indirette di ricerca del programma quadro si applicheranno le disposizioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato CE per i soggetti giuridici dei paesi terzi.

9. Gestione dell'accordo

Sarà istituito un comitato misto di cooperazione scientifica e tecnologica incaricato di promuovere, monitorare e valutare le diverse attività previste dall'accordo. Il comitato, che sarà composto da rappresentanti della Commissione e del Giappone, si riunirà di norma una volta l'anno, possibilmente prima delle consultazioni ad alto livello UE-Giappone, e riferirà in tale occasione. Potranno essere indette riunioni straordinarie su richiesta di una o dell'altra parte.

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore d'intervento: RST

Attività: Cooperazione scientifica e tecnologica internazionale

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE A NEGOZIARE UN ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GIAPPONE

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

1.1 Linea(e) di bilancio interessata(e)

Le spese legate alle attività di controllo e di attuazione dell'accordo saranno imputate alle linee di bilancio specifiche dei programmi che fanno parte del programma quadro comunitario di RST (capitoli B6-6013).

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (stima)

- a. **Attività preparatorie ed esame delle attività di cooperazione:** riunioni del comitato misto di cooperazione S&T, scambi di informazioni, attività di coordinamento, visite di funzionari e di esperti in Giappone: 50 000 €
- b. **Workshop/riunioni scientifiche e tecniche:** 60 000 €

TOTALE: 110 000 €/anno

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SD	NO	SÌ	SÌ	N. 3

4. BASE GIURIDICA

- Articoli 170 e 300 del trattato CE

4.1 Titolo e riferimento

- Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300.
- Decisione 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

L'intervento di bilancio della Comunità è indispensabile in quanto la cooperazione prevista rientra nell'attuazione del programma quadro, segnatamente della linea di bilancio relativa alle spese di funzionamento sostenute dalla Comunità (missioni di esperti e di funzionari dell'UE), organizzazione di workshop, seminari e riunioni nella Comunità europea e in Giappone.

5.1.1 Obiettivi perseguiti

L'obiettivo principale è dare impulso alla cooperazione tra la Comunità europea e il Giappone nei settori previsti dai programmi quadro di RST:

- l'accordo permetterà alla Comunità europea e al Giappone di trarre profitto, sulla base del principio del reciproco vantaggio, dei progressi scientifici e tecnici realizzati nell'ambito dei rispettivi programmi di ricerca, mediante la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria giapponesi ai progetti di ricerca comunitari e la partecipazione, indipendente e non sovvenzionata, di organismi stabiliti nella Comunità a progetti giapponesi;
- i beneficiari saranno le comunità scientifiche, l'industria e il grande pubblico della CE e del Giappone, grazie agli effetti diretti e indiretti della cooperazione.

5.1.2 Durata

L'accordo sarà concluso per un periodo iniziale di cinque anni e potrà essere rinnovato di concerto tra le parti previa una valutazione del suo impatto. Ciascuna parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

5.2.1 Tipo di spese

Finanziamento al 100% (missioni di funzionari della Commissione in Giappone; organizzazione di workshop, seminari e riunioni in Europa e in Giappone).

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

6.2. Calcolo dei costi per ogni misura prevista nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

6.2.1 Spese per la gestione della decisione (stima)

Scadenzario indicativo degli stanziamenti (in milioni di euro)

	2003	2004	2005	2006
Impegni	0,11	0,11	0,11	0,11
Pagamenti	0,11	0,11	0,11	0,11

7. CONTROLLO E VALUTAZIONE

7.1 Modalità di controllo

L'accordo di cooperazione sarà valutato periodicamente dai servizi competenti della Commissione.

La valutazione riguarderà i punti seguenti:

- a. rilevazione delle informazioni disponibili: sulla base dei dati derivanti dai programmi specifici dei programmi quadro.
- b. Valutazione globale dell'azione: i servizi della Commissione valuteranno tutte le attività di cooperazione condotte nel quadro dell'accordo.

8. MISURE ANTIFRODE

In ciascuna fase delle attività di cooperazione svolte nell'ambito del contratto sono previsti i seguenti controlli amministrativi e finanziari:

- verifica, a diversi livelli, dei rendiconti di spesa prima di effettuare i pagamenti (controllo finanziario, scientifico e tecnico);
- verifica ad opera del servizio di audit interno;
- verifica (anche mediante ispezioni in loco) da parte del servizio di audit della Commissione e della Corte dei conti dell'UE.